

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
LAVORO E SOLIDARIETA' -
SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE IN SIGLA
L&S SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA ALESSANDRO
VOLTA 1/A

Numero REA: VT - 123493

Codice fiscale: 01716070568

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	b) di trasferire la sede sociale da Viterbo Piazza S. Agosti-	
	no n. 5, a Viterbo Via Alessandro Volta n. 1/A.	
	Lo statuto sociale viene qui di seguito riportato integral-	
	mente:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - REQUISITI MUTUALISTICI	
	ART. 1	
	1. E' costituita con sede nel comune di Viterbo all'indirizzo	
	denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi del-	
	l'art.111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n.318, una società coo-	
	perativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SO-	
	LIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE" in sigla	
	"L&S SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"	
	2. La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello	
	stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo, che	
	è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio	
	del Registro delle Imprese.	
	3. Il trasferimento della sede in altro comune è di competen-	
	za dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	4. Con delibera dell'organo amministrativo la cooperativa può	
	istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	ART. 2	
	1. La durata della società, salvo proroga deliberata dall'as-	

	semblea, è fissata al 31 dicembre 2050.	
	ART. 3	
	1. La cooperativa, essendo a mutualità prevalente ai sensi	
	dell'art.111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n.318, deve in-	
	dicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscri-	
	zione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	2. E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella	
	categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertan-	
	to, così come prevede l'art. 2514 del codice civile, si	
	impone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i confe-	
	rimenti effettuati dai soci sovventori e il capitale sociale	
	nonchè i relativi dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	

ART.4		
1.	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto si applicano le disposizioni del codice civile e del-	
	le leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni	
	in materia di società di capitali in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
ART. 5		
1.	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali, professionali, nonché all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, persone svantaggiate, nella definizione	
	di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381. Ta-	
	li persone svantaggiate costituiranno almeno il 30% dei lavo-	
	ratori della cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-	
	to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	L'attività della cooperativa viene svolta attraverso due set-	

	tori di intervento:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
	2. La Cooperativa attua i principi della mutualità e non per-	
	segue fini di speculazione privata.	
	3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa	
	si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo	
	il ricorso a collaborazioni esterne nel caso se ne presenti	
	l'esigenza.	
	4. Lo svolgimento dell'attività indicata al comma 1, lettera	
	b) verrà svolta nel rispetto di tutte le condizioni previste	
	dalla legge ivi compreso la presenza tra i lavoratori e soci	
	della cooperativa di persone aventi i requisiti previsti dal-	
	l'articolo 4 della legge n. 301/1991.	
	5. A fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e	
	promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finan-	
	ziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'og-	
	getto sociale, promuove e svolge ogni altra attività che ri-	
	sponda ai principi della cooperazione.	
	ART.6	
	1. In attuazione degli scopi indicati al precedente art.5, la	
	Cooperativa potrà assumere lavori ed incarichi da soggetti	
	privati e pubblici di qualsiasi natura e consistenza ed in	

	particolare quelli relativi alle attività:	
	a) organizzare e gestire centri di accoglienza, assi-	
	stenza, animazione, riabilitazione per persone anzia-	
	ne, persone colpite da deficit fisici e/o psicologici, ex	
	tossicodipendenti, ex detenuti, bambini e adulti extra co-	
	munitari ecc;	
	b) organizzare e gestire servizi di assistenza domici-	
	liare, pulizia, fornitura di pasti ai bambini, alle persone	
	anziane o colpite da handicap ecc;	
	c) organizzare e gestire servizi di accompagnamento per	
	anziani e disabili sul territorio, presso i presidi sanita-	
	ri o amministrativi pubblici e privati; risolvere prati-	
	che per conto dei soggetti assistiti ecc;	
	d) ristrutturare, valorizzare, realizzare e gestire case	
	famiglia e case per ferie per disabili, anziani, ecc;	
	e) organizzare soggiorni e campeggi;	
	f) nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e della	
	fauna, della tutela dell'ambiente in tutti i suoi aspetti;	
	g) l'attività di agriturismo con svolgimento di ogni atti-	
	ività annessa ed affine alla conduzione del fondo stesso, com-	
	presa la commercializzazione anche previa confezione e tra-	
	sformazione dei prodotti ottenuti ;	
	h) organizzare e gestire progetti ed iniziative che preve-	
	dano la collaborazione tra fasce deboli e non, finaliz-	
	zati all'inserimento nella società attraverso la relazione	

	di aiuto e l'apprendimento; con particolare riferimento al-	
	la produzione e la vendita di prodotti artigianali;	
	i) organizzare e gestire servizi turistici (per conto pro-	
	prio o per terzi) come ad esempio percorsi storici, cultura-	
	li, religiosi, naturalistici, da variare in relazione alle	
	stagioni (presso santuari, luoghi di culto e altri beni di	
	interesse religioso-culturale) Tali servizi sono finalizza-	
	ti sia all'incontro e alla socializzazione tra la "norma-	
	lità" e la "diversità" in contesti nuovi ed originali, sia	
	alla valorizzazione dei beni archeologici, ecclesiasti-	
	ci, architettonici, naturalistici, storici, culturali ecc;	
	j) svolgere servizi per enti pubblici e privati inerenti	
	attività socio culturali, ricreative, sportive, artistiche,	
	turistiche e gastronomiche, di tutela del patrimonio am-	
	bientale (ivi compresa la gestione di strutture poliva-	
	lenti, centri culturali, teatri, pinacoteche, musei, bi-	
	blioteche, archivi, villaggi turistici, ostelli della gio-	
	ventù, cinema), finalizzati alla promozione della cultura	
	locale e del territorio;	
	k) divulgare tematiche ambientali nonché realizzare in-	
	terventi aventi per oggetto la tutela e la conservazione	
	dell'ambiente gestendo ogni attività, progetto o ini-	
	ziativa finalizzata alla valorizzazione, alla promozione e	
	al recupero del territorio (ivi comprese attività di puli-	
	zia di arenili, di aree verdi, di cunette stradali, cimi-	

	teri), alla salvaguardia dei beni storici e culturali,	
	della flora e della fauna, in particolare quella in via di	
	estinzione;	
	l) gestire aree o opifici riguardanti la flora (vivai)	
	nonché la commercializzazione dei prodotti;	
	m) promuovere, organizzare, gestire per conto proprio	
	o per terzi: fiere, indagini di mercato, ricerche scienti-	
	fiche, seminari, manifestazioni, mostre, conferenze, con-	
	gressi ed altre attività culturali e di formazione sia di	
	breve che di lunga durata, collaborando con l'Università,	
	oppure assumendo quote di partecipazione di altre società,	
	finalizzati alla sensibilizzazione su tematiche di parti-	
	colare rilevanza sociale nel territorio;	
	n) collaborare, stipulare convenzioni o realizzare pro-	
	getti a livello locale, nazionale e sopranazionale finaliz-	
	zati alla promozione delle risorse umane e alla solida-	
	rietà sociale, cui siano previsti servizi destinati alle	
	fasce deboli o alla realtà locale di appartenenza, collabo-	
	rando con Enti Pubblici e Istituzioni;	
	o) organizzare e gestire servizi di orientamento e for-	
	mazione professionale per le fasce deboli e non, finaliz-	
	zati alla integrazione sociale e con lo scopo sia di	
	valorizzare professioni artigiane tradizionalmente presenti	
	nella realtà locale, sia prestando particolare attenzio-	
	ne a possibilità di lavoro nuove emergenti sul territorio;	

	p) organizzare, attuare, e gestire per conto proprio o	
	per terzi, servizi o campagne pubblicitarie tendenti a	
	promuovere e valorizzare i servizi offerti sia attraverso	
	la creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni sia	
	attraverso pubblicità radiofoniche e televisive, suppor-	
	ti multimediali, internet, ecc.;	
	q) gestire attività formative, integrative scolastiche,	
	occupazionali, di tempo libero con fondi propri, pubbli-	
	ci o di altri soggetti privati; promuovere e gestire cor-	
	si professionali al fine di formare soggetti in grado di	
	contribuire alle attività della cooperativa medesima o di	
	promuovere lo sviluppo della comunità locale;	
	r) promuovere attività nel campo dell'informatica e del-	
	la telematica, realizzando progetti telematici atti a fa-	
	vorire la comunicazione e l'interscambio culturale;	
	s) acquistare o affittare materiale, attrezzature e	
	mezzi necessari per l'esercizio delle attività sociali;	
	t) svolgere qualsiasi altra attività avente attinenza	
	con gli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazione contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, con e-	
	spressa esclusione delle operazioni verso il pubblico, ne-	
	cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	u) svolgere attività diverse (agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi), a privati, imprese, enti pubblici e	

	non, comuni, province e regioni anche stipulando apposite	
	convenzioni;	
	La cooperativa potrà inoltre svolgere le seguenti attività	
	1) svolgere attività di informazione, formazione e diffusione	
	in materia di innovazione e trasformazione digitale delle im-	
	prese di tecnologie e processi afferenti;	
	2) supportare le imprese nel condurre autovalutazioni della	
	proprietà imprenditoriale rispetto allo stato dell'arte del-	
	l'innovazione digitale di impianti e sistemi, processi azien-	
	dali, prodotti etc;	
	3) supportare le imprese nell'adozione di progetti di tra-	
	sformazione digitale;	
	4) fornire consulenza strategica negli ambienti dell'innova-	
	zione digitale, sotto l'aspetto puramente tecnico/tecnologico;	
	5) fornire alle imprese servizi di mentoring e formazione di	
	manager e operatori sulle tematiche di cui ai punti preceden-	
	ti;	
	6) realizzazione di servizi digitali, sia "Businelss to busi-	
	ness" che "Business to Consumer";	
	7) consulenza per la progettazione, costruzione e gestione di	
	piattaforme digitali;	
	8) supportare le imprese nell'accesso ai finanziamenti euro-	
	pei, nazionali e regionali, pubblici e/o privati;	
	9) ogni attività di servizio alle imprese, erogata eventual-	
	mente anche a pagamento, ritenuta utile a favorire l'innova-	

	zione digitale e la competitività delle imprese;	
	10) creazione siti web e piattaforme online.	
	Inoltre la cooperativa potrà:	
	- compiere, non in via prevalente e comunque sempre nel	
	rispetto di quanto previsto dagli art.106 e 113 del	
	T.U.L.B. (decreto legislativo n. 385/93) e delle leggi n.	
	1 e 197 del 1991, tutte le operazioni mobiliari, immobi-	
	liari, creditizie e finanziarie, con espressa esclusione	
	delle operazioni verso il pubblico, necessarie e/o uti-	
	li alla realizzazione degli scopi sociali, sia diretta-	
	mente che indirettamente attinenti ai medesimi;	
	- aderire ad enti ed organismi consortili, economici e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimen-	
	to cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvii-	
	gionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma soltanto se stret-	
	tamente strumentali al raggiungimento dell'oggetto socia-	
	le per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e a-	
	gli enti cui la società aderisce;	
	- avvalersi delle provvidenze contributive e creditizie	
	previste dagli organi locali, provinciali, regionali, na-	
	zionali e sopranazionali.	
	La cooperativa può, infine, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	

	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione azien-	
	dale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	Le attività sopra indicate si rivolgono tanto a soggetti di	
	natura privatistica quanto pubblicistica.	
	2. La cooperativa può compiere qualsiasi operazione utile e/o	
	opportuna per la realizzazione delle proprie finalità.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.7	
	1. Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo previsto dalla legge.	
	2. Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capa-	
	cità personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità del-	
	la cooperativa di fornire loro occasione di lavoro.	
	3. Non possono essere soci coloro che abbiano interessi con-	
	trastanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	4. Possono essere ammesse come soci della cooperativa persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali coope-	
	rative.	
	5. Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volonta-	
	ri che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volon-	
	tari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	

	Il loro numero non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci. La partecipazione dei soci volontari è discipli-	
	nata dalla legge 381/91.	
	6. Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	7. Non possono essere soci coloro che abbiano interessi con-	
	trastanti e non coincidenti con quelli della cooperativa.	
	ART. 8	
	1. Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si ap-	
	plicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia	
	di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme	
	in materia di assicurazione e contro gli infortuni sul lavoro	
	e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della	

	previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo	
	della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e	
	delle prestazioni relative.	
	2. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale	
	per la totalità dei soci.	
	3. Nella gestione dei servizi di cui all'art.1, comma 1, let-	
	tera a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione	
	dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle disposi-	
	zioni vigenti.	
	4. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla de-	
	terminazione dei costi di servizio, fatta eccezione gli oneri	
	connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art.2 della	
	legge 381/91.	
	ART.9	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà con-	
	tenere:	
	a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza citta-	
	dinanza, codice fiscale, ovvero denominazione, sede durata,	
	oggetto, capitale sociale, codice fiscale, se si tratta di	

	persona giuridica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità	
	con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei qua-	
	li dichiara di aver preso visione;	
	c) il numero di quote sociali che intende sottoscrivere, il	
	cui valore nominale complessivo non può superare il limite	
	superiore stabilito per persone fisiche socie di cooperative	
	dalle leggi vigenti;	
	d) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	2. Il fatto stesso di aver presentato domanda comporta la co-	
	noscenza e l'accettazione del presente Statuto e del regola-	
	mento di cui al successivo art.20.	
	ART. 10	
	1. Sull'ammissione di nuovi soci si pronuncia il Consiglio di	
	Amministrazione della Cooperativa, il quale esamina, nell'or-	
	dine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte	
	le indicazioni di cui al precedente art. 9.	
	2. L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positi-	
	vo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità	
	professionali dichiarate dall'aspirante socio sia alle effe-	
	tive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni	

	di lavoro.	
	3. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento.	
	4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione	
	di ammissione, il richiedente deve versare alla Cooperativa:	
	a) l'importo delle quote sottoscritte e indicate nella doman-	
	da di ammissione;	
	b) la tassa di ammissione di cui al successivo art.24.	
	In caso di mancato rispetto di tale termine, la Cooperativa	
	considera ritirata la domanda di ammissione.	
	5. I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro dei soci,	
	nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro	
	tre giorni dall'effettuazione del versamento di cui sopra.	
	6. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, il	
	socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disci-	
	plina contenuta nell'apposito regolamento; successivamente si	
	stabilirà il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato	
	con la cooperativa.	
	ART.11	
	1. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consi-	
	glio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni	
	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	

	nunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da	
	quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenu-	
	to a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assem-	
	blea stessa.	
	2. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione	
	di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 12	
	1. Il socio ha diritto, purchè sia in regola con i versamen-	
	ti, dovuti a qualsiasi titolo alla società e nei confronti	
	del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusio-	
	ne, di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze	
	e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a	
	proprie spese, nonchè, quando almeno un decimo del numero	
	complessivo dei soci lo richieda, di esaminare, attraverso un	
	rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	del consiglio di amministrazione.	
	ART. 13	
	1. La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti	
	alla partecipazione societaria nonchè l'obbligo di mettere a	
	disposizione le proprie capacità professionali e il proprio	
	lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svol-	
	ta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	

	bile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della coope-	
	rativa.	
	2. L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Coo-	
	perativa è disciplinata dall'apposito regolamento.	
	ART. 14	
	1. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-	
	fica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può	
	tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro	
	ART. 15	
	1. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, e-	
	sclusione o per causa di morte; ne consegue lo scioglimento	
	del rapporto associativo individuale.	
	2. A seguito di tale scioglimento, la Cooperativa è tenuta a	
	rimborsare la quota di capitale sociale a suo tempo versata	
	dal socio, aumentata delle rivalutazioni eventualmente com-	
	piute a norma del successivo art. 26.	
	3. Il rimborso viene eseguito entro sei mesi dall'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'esercizio durante il quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto associativo indivi-	
	duale.	

	4. La somma pagata a titolo di tassa di ammissione non viene	
	restituita.	
	5. La restituzione delle somme che l'ex-socio abbia versato	
	ad altro titolo è regolata dai documenti contrattuali in base	
	ai quali le somme stesse furono versate.	
	6. Nei confronti degli eredi del socio defunto che abbiano	
	documentato alla Cooperativa tale loro qualità e l'assolvi-	
	mento degli obblighi tributari, questa è tenuta a liquidare	
	la quota di capitale sociale e le altre somme sopra precisate.	
	7. Dalla data del decesso del socio a quella in cui la Coope-	
	rativa esegue il rimborso di cui sopra, quest'ultima trattie-	
	ne presso di sè, a titolo infruttifero, le somme spettanti a-	
	gli eredi del socio defunto.	
	ART. 16	
	1. Può recedere il socio:	
	a) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	b) qualora il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o	
	di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo	
	2. Il socio ha diritto di recedere dalla Cooperativa in qua-	
	lunque momento, previa comunicazione al presidente di tale	
	sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento, purchè non abbia in corso incarichi lavorativi la	
	cui mancata esecuzione possa danneggiare la Cooperativa. Al	
	fine di prevenire una tale eventualità, il consiglio di ammi-	

	nistrazione può sospendere l'efficacia della domanda di re-	
	cesso del socio fino al completo adempimento delle obbliga-	
	zioni da questi assunte.	
	ART. 17	
	1. Il consiglio di Amministrazione delibera di prendere atto	
	della decadenza del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non osservi le disposizioni del presente statuto o del re-	
	golamento ovvero le deliberazioni assunte dall'assemblea o	
	dal Consiglio di amministrazione;	
	c) non mantenga gli impegni verso la Cooperativa;	
	d) provochi disordini nell'ambito della base sociale o dan-	
	neggi materialmente e/o moralmente la Cooperativa;	
	e) abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal	
	rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato	
	la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto;	
	f) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusti-	
	ficato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disci-	
	plinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumen-	
	ti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.	
	2. La delibera di presa d'atto della decadenza è comunicata	
	al socio entro otto giorni dall'assunzione della stessa, me-	
	diate lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	3. Il destinatario di tale comunicazione ha diritto di ri-	
	chiedere che il collegio arbitrale, a norma del successivo	

	art.41, si pronunci sulla sussistenza delle circostanze che	
	hanno determinato la decadenza.	
	ART. 18	
	1. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministra-	
	zione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	b) nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subor-	
	dinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento,	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.14, senza la prevista autorizzazione	
	del Consiglio di amministrazione.	
	ART. 19	
	1. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammi-	
	nistrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei prece-	
	denti articoli.	
	ART. 20	
	1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da appo-	

	sito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed	
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	2. Il Regolamento Interno può definire i parametri di carat-	
	tere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei	
	quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale	
	e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	ART. 21	
	1. Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclu-	
	sione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	2. Le controversie che sorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di ammini-	
	strazione su tali materie saranno demandate alla decisione	
	del collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art.41	
	del presente statuto.	
	3. I soci, che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale me-	
	diante presentazione di apposita istanza, a mezzo raccomanda-	
	ta, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	TITOLO IV	
	ASSEMBLEA	
	ART.22	
	1. L'assemblea è composta dai soci iscritti da almeno tre me-	
	si nel relativo libro sociale, ciascuno dei quali ha diritto	

	ad un voto.	
	2. Chi ha diritto di voto può delegarlo ad un altro avente	
	diritto che non sia consigliere di amministrazione nè sindaco	
	e che non rappresenti altri.	
	3. Le deleghe, rilasciate per iscritto per una singola sedu-	
	ta, devono essere menzionate nel relativo verbale e conserva-	
	te fra gli atti sociali.	
	ART. 23	
	1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una	
	volta l'anno, nei termini indicati allo art.37, per delibera-	
	re su quanto indicato all'art.24, nonchè quante volte il Con-	
	siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano	
	richiesta scritta, con l'elenco delle materie da trattare,	
	tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli aventi	
	diritto al voto o dal collegio sindacale, se nominato.	
	2. In quest'ultimo caso, l'Assemblea, opportunamente convoca-	
	ta, deve aver luogo, eventualmente in seconda convocazione,	
	entro trenta giorni dalla richiesta, in seduta ordinaria ov-	
	vero straordinaria, a seconda delle materie poste all'ordine	
	del giorno.	
	3. La convocazione è sempre fatta con lettera raccomandata	
	ovvero a mezzo fax, posta elettronica, consegna manuale od	
	altri mezzi, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, alme-	
	no otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere	

	l'indicazione dell' ordine del giorno nonchè del luogo, data	
	e ora sia della prima sia di una eventuale seconda convoca-	
	zione, purchè quest'ultima sia fissata in giorno diverso dal-	
	la prima.	
	4. L'Assemblea può essere convocata in qualunque luogo del	
	territorio nazionale.	
	5. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e partecipi	
	all'assemblea la maggioranza del consiglio di amministrazione	
	e del collegio sindacale, se nominato. Tuttavia, in tale ipo-	
	tesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato. Si dovrà, comunque, dare tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo ammini-	
	strativo e di controllo non presenti.	
	ART. 24	
	1. All'Assemblea ordinaria compete:	
	a) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoria-	
	le;	
	b) approvare il Bilancio con la nota integrativa;	
	c) determinare l'ammontare della tassa di ammissione per l'e-	
	sercizio successivo a quello del quale approva il bilancio;	
	d) nominare i membri del consiglio di amministrazione;	
	e) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci, e tra que-	

	sti il presidente, nonchè il revisore contabile;	
	f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	g) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	h) determinare la misura delle medaglie di presenza da corri-	
	spondere agli amministratori per la loro attività collegiale	
	e la retribuzione annuale dei sindaci e del revisore contabi-	
	le, per l'intero loro mandato;	
	i) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	per statuto o per decisione del Consiglio di Amministrazione,	
	debba essere sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali	
	la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in se-	
	de straordinaria;	
	j) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	a. deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge 3 aprile	
	2001 n.142;	
	k) deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'art.9.	
	ART. 25	
	1. L'assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, ha luogo	
	in prima convocazione quando vi partecipa, in proprio o per	

	delega, più della metà degli aventi diritto al voto; in man-	
	canza di tale numero minimo, l'assemblea ordinaria si tiene	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei parteci-	
	panti; per la validità dell'assemblea straordinaria in secon-	
	da convocazione è necessaria la partecipazione, in proprio o	
	per delega, di più di un terzo degli aventi diritto al voto.	
	ART. 26	
	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Vice-Presi-	
	dente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere di ammini-	
	strazione più anziano di età.	
	2. In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'Assemblea	
	nomina un segretario, che può non essere socio.	
	ART. 27	
	1. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano,	
	salvo che la stessa assemblea non deliberi di seguire un me-	
	todo diverso.	
	2. Quando l'assemblea si tiene in sede ordinaria è assunta la	
	deliberazione che riporta più di metà dei voti esprimibili	
	dai partecipanti; quando si tiene in sede straordinaria, è	
	assunta la deliberazione che riporta il voto favorevole di	
	più dei tre quinti dei voti esprimibili dai partecipanti.	
	TITOLO V	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 28	

	1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, fra	
	l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di ammini-	
	strazione:	
	a) curare l'esecuzione delle delibere delle assemblee;	
	b) redigere i bilanci con la nota integrativa, predisponendo	
	la relazione sulla gestione, ove prevista. La relazione e la	
	nota integrativa devono indicare specificatamente i criteri	
	seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico e dell'oggetto sociale in conformità con il carat-	
	tere cooperativo della società;	
	c) compilare i regolamenti da sottoporre alla approvazione	
	dell'assemblea;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti alle attività e gestioni sociali; fra l'altro contrarre	
	mutui, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre e	
	radiare ipoteche e qualsiasi annotazione nei registri immobi-	
	liari, rinunciare ad ipoteche anche se legali, autorizzare e	
	compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito	
	pubblico della Cassa DD.PP. e presso ogni ufficio pubblico e	
	privato;	
	e) transigere e compromettere per arbitri;	
	f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la fa-	
	coltà attribuita al presidente del consiglio di amministra-	
	zione;	

	g) assumere e licenziare il personale della società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) dare l'adesione della società ad organismi consortili;	
	j) determinare la remunerazione, sentito il parere del colle-	
	gio sindacale, se nominato, per quegli amministratori inve-	
	stiti di particolari cariche in conformità dello statuto e/o	
	per l'opera continuativa prestata;	
	k) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione rela-	
	tivi alle attività previste dal presente statuto e che comun-	
	que rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quel-	
	li che, per disposizione di legge e di statuto, siano riser-	
	vati all'assemblea;	
	l) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	d'esercizio, sulle ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 29	
	1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero	
	dispari di membri variabile da tre a undici fissato dall'as-	
	semblea all'atto del rinnovo delle cariche. Possono essere e-	
	letti consiglieri anche non soci. La maggioranza degli ammi-	
	nistratori è scelta, comunque, tra i soci cooperatori.	
	2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica	

	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Essi sono rieleggibili nel limite massimo	
	di tre mandati consecutivi.	
	3. Il consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente ed il	
	Vice presidente e, quando il consiglio è composto da almeno	
	sette membri, può nominare un comitato esecutivo, determinan-	
	done i compiti.	
	4. Se viene a mancare un consigliere di amministrazione, il	
	Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, a nor-	
	ma dell'art. 2386 del C.C. Il consigliere così nominato dura	
	in carica fino alla successiva assemblea.	
	5. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. gli ammini-	
	stratori possono ricoprire incarichi di amministrazione in	
	altre imprese a condizione che essi siano formalmente auto-	
	rizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di ammi-	
	nistrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deli-	
	berativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	ART. 30	
	1. Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che	
	questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano ri-	
	chiesta o almeno un terzo dei Consiglieri o uno dei Sindaci.	
	2. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata,	
	da spedirsi anche ai sindaci effettivi se nominati, e nei ca-	

	si urgenti anche a mezzo di messo, telegramma, fax, in modo	
	che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	3. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri in carica. Il consiglio è,	
	comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non	
	siano rispettate le formalità del punto 2 a condizione che	
	sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione e	
	l'intero collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si op-	
	ponga alla trattazione degli argomenti.	
	4. Sono assunte le deliberazioni che riportano più di metà	
	dei voti presenti.	
	5. Le votazioni sono palesi, tranne quando almeno un consi-	
	gliere richieda che siano segrete.	
	6. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto	
	del presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione	
	della proposta.	
	TITOLO VI	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	ART. 31	
	1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale	
	rappresentante della Cooperativa nei confronti dei terzi e in	
	caso di suo impedimento lo è il vice presidente.	
	2. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione del vice presi-	
	dente fa fede dell'impedimento del presidente.	

	3. Il legale rappresentante è tenuto a dare esecuzione a tut-	
	te le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in	
	materia di rapporti tra la Cooperativa ed i terzi; egli quin-	
	di - a titolo esemplificativo - stipula i contratti dei quali	
	la Cooperativa è parte, di regola la rappresenta negli orga-	
	nismi ai quali essa partecipa, conferisce procure e/o incari-	
	chi professionali a chi deve operare nell'interesse di questa.	
	4. Al presidente, infine, spetta l'obbligo di affiggere pres-	
	so la sede sociale o gli uffici amministrativi, in luogo ac-	
	cessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo	
	alla più recente ispezione ordinaria e straordinaria, esegui-	
	ta dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigen-	
	ti, o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta gior-	
	ni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta con-	
	segna deve risultare da apposito documento.	
	TITOLO VII	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 32	
	1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'ar-	
	ticolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomi-	
	na del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	2. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	

	3. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	4. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	5. Essi sono rieleggibili.	
	6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	7. Il loro compenso annuale è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	ART. 33	
	1. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	2. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	3. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	4. Tutte le verifiche effettuate devono risultare dall'apposito Libro dei verbali.	
	5. Il collegio sindacale, ove nominato, può esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis e seguenti del cod. civ. in luogo del revisore contabile esercitando tutte le funzioni previste dal successivo articolo 22 bis.	
	6. Il collegio sindacale, in particolare, riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio formulando osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente e sui criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale in conformità con il carattere cooperativo della società e sulla sussistenza dei requisiti della prevalenza mutualistica.	
	ART. 34	
	1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.	
	2. L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	3. Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 bis, 3° com-	

	ma, c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile	
	al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	4. Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità alme-	
	no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale	
	e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	
	di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio. La relazione sul bilancio è depositata presso la	
	sede della società a norma dell'articolo 2429;	
	d) documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto	
	presso la sede o uffici amministrativi della società.	
	5 Il revisore incaricato del controllo contabile può chiedere	
	agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e	
	può procedere ad ispezioni.	
	6 Il compenso annuale è determinato dall'assemblea all'atto	
	della nomina per l'intero periodo dell'incarico.	
	TITOLO VIII	
	ASPETTI PATRIMONIALI	
	ART. 35	
	1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un nu-	
	mero illimitato di quote.	

	2. Il valore di ciascuna quota è di euro 25,00 (venticinque e	
	zero centesimi);	
	3. Il limite massimo delle quote che ciascun socio può posse-	
	dere non può essere superiore al valore massimo previsto dal-	
	le disposizioni in vigore.	
	4. I conferimenti in natura non sono considerati ai fini del	
	calcolo del limite massimo.	
	5. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	ART. 36	
	1. Il trattamento economico dei soci ha a riferimento quello	
	spettante secondo le leggi in materia.	
	2. Ai soci è praticato il trattamento previdenziale ed assi-	
	stenziale connesso con le prestazioni lavorative svolte.	
	ART. 37	
	1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'as-	
	semblea entro 120 giorni dalla chiusura, ovvero, quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e al-	
	l'oggetto della società, entro 180 giorni.	
	2. Al termine di ciascun esercizio, il consiglio di ammini-	
	strazione redige il relativo bilancio con l'osservanza delle	
	disposizioni del codice civile in materia di bilancio delle	
	società per azioni, privilegiando, nelle valutazioni, il cri-	

	terio della prudenza.	
	3. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico.	
	4. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del consiglio di amministrazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, predisposta ai sensi dell'art.2428 del c.c., ove non si versi nelle previsioni dell'art.2435 bis del c.c. e si ottemperi alle prescrizioni del 6° comma del medesimo art.2435 bis.	
	5. La relazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	6. Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche e documentano il rispetto delle norme della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	ART. 38	
	1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei ti-	

37 di 41

	2. L'Assemblea può tuttavia decidere di non procedere ad una	
	o più delle operazioni sopra indicate alle lettere c), d),	
	e), f), destinando a riserva le corrispondenti somme a norma	
	della legge 16 dicembre 1997 n.904;	
	3. Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	TITOLO IX	
	LIQUIDAZIONE	
	ART. 39	
	1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa al-	
	lo scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o	
	più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	2. L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotte sol-	
	tanto le quote di capitale versate e rivalutate e i dividendi	
	maturati nell'ultimo esercizio e non riscossi, è devoluto al	
	Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui al precedente art. 26 lettera b).	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 40	
	1. La cooperativa e i soci sono obbligati a rimettere ad un	
	collegio arbitrale, nei modi di cui al successivo articolo	
	41, la soluzione delle controversie che insorgono sull'appli-	
	cazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute	
	nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle delibe-	
	razioni degli organi sociali sempre che le relative contro-	

	versie possono formare oggetto di compromesso, o, comunque,	
	su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai	
	rapporti e alla attività sociale.	
	2. In tutti i casi in cui la controversia attenga alla impu-	
	gnazione di un provvedimento societario il ricorso al colle-	
	gio arbitrale deve essere esperito, a pena di decadenza, en-	
	tro sessanta giorni dalla data della comunicazione o, comun-	
	que, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del recla-	
	mo.	
	3. Al suddetto collegio arbitrale, e sulla base degli stessi	
	criteri e modalità, è altresì demandata la risoluzione di	
	qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la coo-	
	perativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione del-	
	l'eventuale ulteriore rapporto di lavoro.	
	COLLEGIO ARBITRALE	
	ART. 41	
	1. Il collegio arbitrale è composto da uno o più membri nomi-	
	nati dal presidente della Camera di Commercio di Viterbo il	
	quale provvederà anche alla nomina del presidente del colle-	
	gio, ove necessario.	
	2. Ove il soggetto designato non provveda alla designazione	
	entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta	
	inviata per raccomandata, la nomina degli arbitri sarà effe-	
	tuata, su istanza della parte più diligente, dal presidente	
	del Tribunale di Viterbo.	

	3. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	4. Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori, pre-	
	vio tentativo di conciliazione, senza vincoli di forma, con	
	lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le	
	quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione	
	arbitrale, a considerarle per loro definitivamente vincolante	
	e a darvi immediata esecuzione.	
	5. Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici even-	
	tualmente nominati sono a carico della parte soccombente,	
	salvo diversa disposizione del lodo.	
	6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in	
	materia del D. lgs n.5/2003.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la	
	parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le	

	ore diciannove e minuti cinquantasei.	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico	
	della società.	
	Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me redat-	
	to e letto in assemblea al comparente il quale, a mia inter-	
	pellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e	
	sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e minuti cin-	
	quantasette.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me Notaio su undici fogli per le prime	
	quarantadue pagine intere e sin qui della presente quaranta-	
	treesima.	
	Firmato Dimisca Florin Claudiu	
	" Fabrizio Fortini notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termi-	
	ni utili di registrazione.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Viterbo con autorizzazione n.1161 del	
	14/02/1995.	